

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEL GAS NATURALE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2022

PREMESSA

L'art. 26, del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche (d'ora in avanti denominato "testo unico"), concernente disposizioni particolari per il gas naturale, individua al comma 7 i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul gas naturale ed agli adempimenti connessi. Tali soggetti devono presentare la dichiarazione prevista dal comma 13 del citato art. 26, al fine di fornire tutti gli elementi necessari per l'accertamento e la liquidazione del debito d'imposta.

Il gestore della rete di gasdotti nazionale, su propria richiesta, può rientrare tra i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa relativa al gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto, come previsto dal comma 8 dell'articolo in parola. In tal caso, è tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale in qualità di soggetto obbligato limitatamente all'accertamento e alla liquidazione delle suddette quantità.

I soggetti obbligati che devono presentare la dichiarazione annuale prevista dal predetto comma 13, vengono distinti in relazione all'attività svolta o all'impiego cui destinano il gas naturale, in coerenza con le tipologie indicate dai suddetti commi 7 e 8:

- Vendita al consumatore finale/servizio di default;
- Uso proprio;
- Vettoriamento.

Con il comma 14, del ripetuto art. 26, vengono invece individuati quei soggetti, diversi dai soggetti obbligati venditori (tenuti al pagamento dell'accisa), che svolgono attività di vettoriamento del gas naturale e che sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione annuale riepilogativa recante i dati riepilogativi dei quantitativi di gas naturale trasportato e distribuito per conto dei soggetti obbligati venditori.

L'adempimento dichiarativo di cui alle richiamate disposizioni normative, dovrà essere assolto in forma telematica entro il mese di marzo del 2023 utilizzando la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, con la tecnologia basata su "Web Service", secondo due distinti canali ovvero System to System (S2S) e User to System (U2S) già descritti nella nota n. 156148 del 31 ottobre 2019 reperibile nel sito internet di questa Agenzia.

Con riguardo alla compilazione, sottoscrizione e invio delle dichiarazioni annuali in oggetto, si fa rinvio a quanto precisato con la Circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022

(reperibile sul sito internet dell’Agenzia al percorso *Home/Accise/Normativa e Prassi/Regolamentazione dell’Agenzia/Circolari*) con la quale sono stati forniti specifici chiarimenti in merito all’implementazione del nuovo profilo **“Sottoscrittore”** (**“dlr_gasnatur_sottoscrittore”**)

L’acquisizione del profilo predetto, che, come precisato nella nota prot. n. 224818/RU del 1° luglio 2021 della Direzione Organizzazione e Digital Transformation, deve essere richiesto attraverso le apposite funzionalità del Modello Autorizzativo Unico dell’Agenzia (MAU), disponibili nella sezione “mio profilo” del portale, si rende indispensabile per l’esecuzione dell’adempimento dichiarativo con modalità U2S o S2S.

Nel caso in cui il profilo **“Sottoscrittore”** sia delegato a persona diversa dal legale rappresentante della persona giuridica tenuta alla presentazione della dichiarazione, la delega dovrà essere approvata dall’Ufficio territorialmente competente a seguito di presentazione, da parte dell’operatore, di idonea procura scritta^[1].

Rispetto alla precedente annualità la sequenza dei dati richiesti per la dichiarazione riepilogativa del gas naturale trasportato e distribuito (cui sono tenuti i soggetti individuati dal comma 14 dell’art. 26, distinti come “Soggetto non obbligato”) non ha subito modifiche.

Per quanto riguarda la dichiarazione annuale alla cui presentazione sono tenuti i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul gas naturale (art. 26, comma 13), si fa presente che è ormai a regime quanto stabilito con Determinazione direttoriale prot. n. 264785/RU del 23 luglio 2021 in merito al sistema di contabilizzazione e versamento dell’accisa sul gas naturale per ambiti territoriali, rispetto al quale si fa rimando alle dettagliate indicazioni specificamente fornite^[2].

L’adozione della nuova modalità di tenuta delle contabilità per ambiti territoriali, attuata nel settore del gas naturale, in luogo di quella provinciale (mantenuta fino a tutto il 2020), è finalizzata a semplificare e razionalizzare gli adempimenti conseguenti all’attività di fornitura svolta in più province, facendo salva la corretta imputazione dell’accisa relativa a forniture effettuate nel territorio delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome in funzione della compartecipazione al relativo gettito da parte di tali Enti territoriali.

La ripartizione del territorio nazionale è così articolata:

- un **ambito ordinario**, composto dall’insieme unitario dei territori (Comuni e Province) di tutte le Regioni a statuto ordinario;

¹ Cfr. Circolare n. 43/2021 del 23 dicembre 2021 e Circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022 (reperibile sul sito internet dell’Agenzia al percorso *Home/Accise/Normativa e Prassi/Regolamentazione dell’Agenzia/Circolari*)

² Cfr. Circolare n. 29/2021 del 23 luglio 2021, Circolare n. 41/2021 del 17 dicembre 2021, Circolare n. 8/2022 del 24 febbraio 2022, Circolare n. 10/2022 del 18 marzo 2022 (reperibili sul sito internet dell’Agenzia al percorso *Home/Accise/Normativa e Prassi/Regolamentazione dell’Agenzia/Circolari*)

- **sei distinti ambiti speciali**, di cui quattro relativi a ciascuna delle regioni a Statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia) e due relativi a ciascuna delle Province autonome (Trento e Bolzano).

Per consentire quanto sopra, nella precedente annualità sono stati realizzati alcuni limitati interventi finalizzati alla chiusura delle contabilità provinciali (con la definizione del conguaglio) e alla gestione della contabilità per ambito (con la determinazione delle rate di acconto dovute per il 2022 nell'ambito e l'eventuale credito spendibile) che nella dichiarazione per il 2021 hanno comportato una diversa modalità di compilazione del prospetto di riepilogo e saldo dell'accisa per tutti i soggetti obbligati tenuti a versare l'accisa sul gas naturale, anche se gli effetti sostanziali hanno riguardato solamente i soggetti obbligati che svolgono attività di vendita ai consumatori finali in più di una provincia.

Ciò ha comportato che anche i soggetti obbligati che svolgono attività di vendita nella sola provincia della propria sede legale, così come gli acquirenti di gas naturale per uso proprio, hanno dovuto distinguere nella dichiarazione per il 2021 i dati per il conguaglio provinciale 2021 (quadro X) e per le rate 2022 dell'ambito territoriale (quadro L), anche se riguardano il medesimo conto tenuto dallo stesso ufficio territorialmente competente sulla sede legale o sull'impianto del soggetto obbligato.

Definite in tal modo, per le ditte attive nel 2021, le rate di acconto dovute sulle forniture o sui consumi che si sarebbero verificati nel 2022 nei distinti ambiti territoriali nonché le partite a credito derivanti dalle contabilità provinciali in essere fino a tutto il 2021 e spendibili nelle corrispondenti contabilità di ambito, il quadro X non è stato riproposto e il riepilogo e saldo dell'accisa torna ad essere attuato attraverso un unico quadro, il quadro L, nel quale viene riepilogato l'importo dell'accisa dovuta per ogni ambito come sommatoria delle liquidazioni provinciali appartenenti al medesimo ambito e, dal confronto con gli acconti dovuti nel 2022, viene definito il saldo corrispondente. Sulla base dei consumi liquidati possono essere, inoltre, indicate le rate di acconto per il 2023.

Ovviamente, per le ditte che hanno iniziato l'attività nel 2022, le rate di acconto sono state definite dal competente Ufficio in relazione ai dati comunicati nella denuncia di inizio attività e a quelli eventualmente in possesso dello stesso Ufficio.

Nel modello AD-2 di riferimento, il nuovo prospetto di riepilogo e saldo si presenta con questa veste grafica:

AMBITO

QUADRO L													RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA - RATEI PER AMBITO PER L'ANNO 2022		
CAPITOLO 1412		ACCISA LIQUIDATA (rigo I4 o \sum righe I4 province appartenenti all'ambito)										L1		,	
		RATEI D'ACCONTO CALCOLATI NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE										L2		,	
SALDO DELL'ACCISA (sottrarre il rigo L2 dal rigo L1 e riportare il valore al rigo L3, se positivo, ovvero al rigo L4, se negativo)		CONGUAGLIO ACCISA A DEBITO										L3		,	
		CONGUAGLIO ACCISA A CREDITO										L4		,	
RATEI MENSILI	01		,	02		,	03		,	04		,			
IN ACCONTO	05		,	06		,	07		,	08		,			
	09		,	10		,	11		,	12		,	TOTALE ACCONTI L5		,
CAPITOLO 1421		ACCISA LIQUIDATA (rigo I21 o \sum righe I21 province appartenenti all'ambito)										L6		,	
		RATEI D'ACCONTO CALCOLATI NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE										L7		,	
SALDO DELL'ACCISA (sottrarre il rigo L7 dal rigo L6 e riportare il valore al rigo L8, se positivo, ovvero al rigo L9, se negativo)		CONGUAGLIO ACCISA A DEBITO										L8		,	
		CONGUAGLIO ACCISA A CREDITO										L9		,	
RATEI MENSILI	01		,	02		,	03		,	04		,			
IN ACCONTO	05		,	06		,	07		,	08		,			
	09		,	10		,	11		,	12		,	TOTALE ACCONTI L10		,
CREDITO PREGRESSO CAPITOLO 1412 NON UTILIZZATO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER IL 2022											L11		,		
CREDITO PREGRESSO CAPITOLO 1421 NON UTILIZZATO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER IL 2022											L12		,		

Nel quadro L di riepilogo e saldo dell'accisa è stato inserito, per ogni capitolo di entrata del bilancio statale, un nuovo rigo per l'indicazione del credito che il dichiarante ritiene di avere a disposizione per l'utilizzo nel corso dell'anno 2023. Il rigo L11 –*Credito pregresso non utilizzato alla data di presentazione della dichiarazione per il 2022*– riguarda la contabilità relativa al capitolo 1412 (gas naturale ad uso autotrazione) e il rigo L12 –*Credito pregresso non utilizzato alla data di presentazione della dichiarazione per il 2022*– riguarda la contabilità relativa al capitolo 1421 (gas naturale ad uso combustione). Al riguardo si rammenta che come comunicato³ l'uso del credito in detrazione dai successivi versamenti in acconto costituisce la via prioritaria di utilizzo del credito stesso e che il rimborso del medesimo può aver luogo unicamente in presenza della cessazione dell'attività da parte dell'operatore e della conseguente chiusura del rapporto tributario. Ciò posto, il rimborso del credito può essere richiesto entro due anni dalla presentazione della dichiarazione relativa all'ultimo anno di attività.

Si evidenzia che la compilazione del campo relativo ai righe L11 e L12 è obbligatoria e pertanto qualora il dichiarante non abbia somme a credito da esporre il campo in questione dovrà essere comunque compilato inserendo il valore zero.

Si fa inoltre rilevare che la compilazione del rigo in questione non prevede alcun automatismo contabile.

³ Cfr nota prot. n. 379481/RU del 17 agosto 2022 (reperibile sul sito dell'Agenzia seguendo il percorso: Home/ Accise/ Relazioni con gli operatori/ Informative)

Maggiori indicazioni in merito alla compilazione sono riportate nel paragrafo 9 delle presenti istruzioni.

1. GENERALITÀ

I dati relativi al gas naturale trasportato e distribuito, consumato o venduto sono richiesti secondo la rappresentazione riprodotta nel modello AD-2 di riferimento, che si compone di:

- un frontespizio comune a tutti i soggetti tenuti all'adempimento dichiarativo (*Soggetto obbligato - Soggetto non obbligato*);
- un prospetto annuale del gas naturale movimentato (quadri "A-GAS NATURALE RICEVUTO" - "B-GAS NATURALE VETTORIATO");
- un prospetto annuale del gas naturale commercializzato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa (quadro "D-GAS NATURALE VENDUTO");
- un prospetto annuale del gas naturale fatturato o impiegato per comune (quadri "E-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO SENZA PAGAMENTO DI ACCISA" - "F-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO PER FASCE CLIMATICHE" - "G-TOTALE GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO");
- un prospetto delle rettifiche di fatturazione per comune (quadro "H-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE");
- un prospetto di liquidazione dell'accisa per provincia (quadro "I-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA");
- un prospetto per il riepilogo e saldo dell'accisa per ambito territoriale (quadro "L-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA"), per la determinazione del conguaglio dovuto per il 2022 tra l'accisa liquidata nelle province appartenenti all'ambito e gli acconti dovuti nel medesimo ambito, nonché per la determinazione degli importi dei ratei mensili in acconto per il 2023;
- un prospetto di liquidazione dell'addizionale regionale per provincia (quadro "M-LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE");
- un prospetto di riepilogo e saldo dell'addizionale regionale, per provincia (quadro "N-RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE") per la determinazione del conguaglio dovuto per il 2022 tra l'addizionale liquidata nelle province appartenenti all'ambito e gli acconti dovuti nel medesimo ambito, nonché per la determinazione degli importi dei ratei mensili in acconto per il 2023;
- un prospetto di liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva per provincia (quadro "O-LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA");
- un prospetto di riepilogo e saldo dell'imposta regionale sostitutiva, per provincia (quadro "P-RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA") per la determinazione del conguaglio dovuto per il 2022 tra l'imposta liquidata nelle province appartenenti all'ambito e gli acconti dovuti nel medesimo ambito, nonché per la determinazione degli importi dei ratei mensili in acconto per il 2023;
- un allegato concernente l'elenco dei clienti ai quali viene fornito il gas per impieghi diversi dall'uso civile, per provincia;

- un allegato, concernente l'elenco dei propri fornitori.

In relazione all'attività svolta dal dichiarante nel settore del gas naturale, dovranno essere compilati alcuni dei suddetti prospetti, coerentemente alla realtà operativa che deve essere rappresentata, per fornire tutti gli elementi necessari all'accertamento del debito d'imposta (art. 26, comma 13, del testo unico), oppure per riepilogare le movimentazioni del prodotto (art. 26, comma 14, del testo unico).

In linea generale, si indicano i prospetti di competenza in base alla qualifica del soggetto ed all'attività svolta, ferma restando la possibilità di dover utilizzare ulteriori quadri di dettaglio per rappresentare compiutamente realtà operative complesse:

Tipo operatore	Attività/Tipo impianto	Quadri
Soggetto obbligato	Vendita al consumatore finale, Servizio di default	D, E, F, G, H, I, X, L, M, N, O, P Elenco clienti agevolati Elenco propri fornitori
	Uso proprio	A, B, E, F, G, H, I, X, L, M, N, O, P Elenco propri fornitori
	Vettoriamento	A, B, G, I, X, L
Soggetto non obbligato	Vettoriamento, Coltivazione, Rigassificazione, Stoccaggio	A, B

Come accennato in premessa, in relazione a quanto previsto dai commi 8 e 14 del citato art. 26, il gestore della rete di gasdotti nazionale, che svolge l'attività di trasporto del gas naturale per conto dei soggetti obbligati e in relazione alla quale è tenuto a fornire i dati della sola movimentazione fisica del prodotto trasportato (quadri "A" e "B"), può essere considerato esso stesso soggetto obbligato relativamente al solo gas impiegato nella propria attività di vettoriamento.

In tale evenienza, può essere presentata un'unica dichiarazione annuale, in qualità di soggetto obbligato per vettoriamento, contenente sia i dati della movimentazione del gas richiesti dal comma 14 (quadri "A" e "B"), che i quantitativi assoggettati ad accisa per il particolare uso proprio di cui al comma 8 (quadro "G") e, conseguentemente, la liquidazione ed il riepilogo e saldo dell'accisa (quadri "T" e "L"). Non è dovuta la compilazione dell'elenco propri fornitori.

DI SEGUITO SI FORNISCONO SPECIFICHE INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DI OGNI PROSPETTO/QUADRO

2. FRONTESPIZIO

Il frontespizio si compone dei dati identificativi del dichiarante in relazione alla realtà operativa rilevante per l'adempimento in parola.

Viene richiesto di specificare la propria operatività in relazione alle seguenti distinzioni:

- Soggetto obbligato**, la cui operatività si distingue in:
 - Vendita al consumatore finale/Servizio di default**, che comporta la compilazione dei quadri utili a fornire i dati relativi al gas naturale fatturato ai consumatori nelle diverse tipologie di impiego, per l'accertamento e liquidazione dell'accisa, dell'addizionale regionale e dell'imposta sostitutiva; nonché la compilazione dell'allegato per l'indicazione dei clienti ai quali viene fornito il gas per impieghi diversi dall'uso civile e la compilazione dell'allegato per l'indicazione dei propri fornitori;
 - Usò proprio**, che comporta la compilazione dei quadri utili a fornire i dati relativi al gas naturale ricevuto, al consumo nelle diverse tipologie di impiego, per l'accertamento, la liquidazione, il riepilogo e il saldo dell'accisa, dell'addizionale regionale e dell'imposta sostitutiva nonché la compilazione dell'allegato per l'indicazione dei propri fornitori;
 - Vettoriamento**, che comporta la compilazione dei quadri utili a fornire i dati relativi alla movimentazione del gas naturale, al consumo per uso proprio nell'attività di vettoriamento, all'accertamento, liquidazione, riepilogo e saldo dell'accisa sui quantitativi consumati per uso proprio.
- Soggetto non obbligato**, tenuto a fornire i dati relativi al gas naturale trasportato e distribuito per conto dei soggetti obbligati, mediante la compilazione dei quadri del prospetto del gas naturale movimentato.

Va inoltre indicato:

- il “Codice Accisa” o il “Codice Ditta” identificativo rilasciato dall'Ufficio a seguito di denuncia (art. 26, comma 10) o comunicazione (art. 26, comma 14);
- l'anno di imposta 2022 a cui si riferisce la dichiarazione;
- il luogo (comune e indirizzo) presso cui sono depositate le scritture contabili.

La denominazione della ditta e l'ubicazione (comune e indirizzo) della sede del soggetto obbligato ovvero della rete di distribuzione non vengono richieste in quanto acquisite dalla registrazione in Anagrafica Accise dei dati corrispondenti al codice ditta inserito.

3. GAS NATURALE RICEVUTO

Nel quadro A-GAS NATURALE RICEVUTO del prospetto annuale del gas naturale movimentato, vanno indicate le quantità (valori non negativi), in metri cubi, di gas naturale introdotto negli impianti attraverso i punti di immissione o di prelievo.

Relativamente a ciascun punto di immissione o prelievo vanno indicati:

- comune, provincia e indirizzo del punto di immissione o prelievo;
- metri cubi di gas naturale provenienti da propri pozzi;
- metri cubi di gas naturale provenienti da altre fonti (ad esempio ricavato da processi industriali);
- “Codice identificativo” del/i fornitore/i nazionale/i e relativi metri cubi introdotti;
- “Codice identificativo” del/i fornitore/i U.E. e relativi metri cubi introdotti;
- metri cubi di gas naturale provenienti da fornitori extra U.E.;
- totale metri cubi ricevuti.

Per “Codice identificativo” si intende il codice accisa, il codice ditta, la partita IVA o il codice fiscale.

Per il gas naturale proveniente da fornitori nazionali e U.E. bisogna utilizzare un rigo relativo al punto di immissione o prelievo per ciascun fornitore. Per ciascun punto di immissione o prelievo si potranno indicare una sola volta i metri cubi introdotti da propri pozzi, da altre fonti, da fornitori extra U.E. e totali.

Nel caso in cui il punto di immissione in rete consenta il transito di gas naturale di provenienza tanto U.E. che extra U.E., se la provenienza del prodotto non è nota, si può indicare il quantitativo nella colonna U.E. omettendo il codice identificativo del fornitore e sostituendolo con la dicitura “per operatore che esercisce la rete di introduzione del prodotto dall'estero”.

Nel rigo “TOTALI” andranno riportati, per colonna, i totali generali del quadro: detto rigo andrà quindi utilizzato una sola volta.

4. GAS NATURALE VETTORIATO

Nel quadro B-GAS NATURALE VETTORIATO del prospetto annuale del gas naturale movimentato, vanno indicate le quantità (valori non negativi) in metri cubi di gas naturale transitato dalle cabine di interconnessione verso altre infrastrutture o distribuito per conto dei fornitori ai consumatori finali allacciati ai propri PDR, aggregati per:

➤ **“Tipologia di vettoriamento”**

- vettoriamento verso altre infrastrutture (reti o impianti di stoccaggio) (tipologia “A”) – riferita ai quantitativi trasferiti ad altre infrastrutture (impianti di stoccaggio, reti di trasporto/distribuzione);
- distribuzione al consumo (tipologia “B”) – concernente le quantità di gas naturale riconsegnato alle società di vendita presso i PDR dei clienti finali allacciati alla propria rete.

➤ **“Codice identificativo”**

- codice ditta o partita IVA dell’infrastruttura destinataria del gas estratto, per la tipologia “A”;
- codice ditta o partita IVA del soggetto obbligato per conto del quale il gas naturale è stato distribuito (riconsegnato presso i propri PDR ovvero prelevato dai consumatori finali in base al contratto di fornitura in essere con il soggetto obbligato), per la tipologia “B”.

➤ **“Codice catastale”**

- del comune nel cui territorio è localizzata l’infrastruttura destinataria del gas vettoriato, per la tipologia “A”;
- del comune nel cui territorio sono localizzati i PDR di cui alle forniture riferite al soggetto obbligato indicato dal codice identificativo, per la tipologia “B” (quantità ripartite per venditore per ambito comunale).

Nel rigo “TOTALE” andrà riportato il totale generale del quadro.

5. GAS NATURALE VENDUTO

Nel quadro “D-GAS NATURALE VENDUTO” del prospetto annuale del gas naturale commercializzato vanno indicate le quantità in metri cubi di gas naturale fatturato nel corso del 2022, specificando la tipologia di vendita e distinguendo le quantità fornite ai consumatori finali attraverso ogni rete di distribuzione oppure cedute ad altri operatori del mercato (soggetti obbligati o non obbligati).

I quantitativi di gas naturale fatturati nel 2022 devono essere aggregati in relazione a:

➤ **“Tipologia di vendita”**

- venduto a soggetti che gestiscono impianti (tipologia “C”);
- venduto ad altri operatori del mercato (tipologia “D”);
- venduto ai consumatori finali (tipologia “E”);
- venduto a clienti UE (tipologia “F”);
- venduto a clienti extra UE (tipologia “G”);
- venduto a mezzo di contenitori di stoccaggio (tipologia “H”).

- **“Codice identificativo”**
 - codice accisa/ditta o partita IVA dell’acquirente per le tipologie “C”, “D” e “H”;
 - codice accisa/ditta o partita IVA del gestore della rete di distribuzione attraverso la quale è stato fornito il gas naturale ai consumatori finali, per la tipologia “E”;
 - sigla del paese UE o extra UE, per le tipologie “F” e “G”.

- **“Codice catastale”**
 - del comune nel cui territorio insiste l’infrastruttura/impianto, per le tipologie “C” e “H”;
 - del comune nel cui territorio si trovano i punti di riconsegna a cui si riferisce la movimentazione dichiarata per la tipologia “E”.

Nel rigo “TOTALE” va riportato il totale generale del quadro.

Le quantità sono espresse in metri cubi e possono assumere valore negativo.

6. GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO

Il prospetto annuale del gas naturale fatturato o impiegato si compone di tre quadri:

- quadro E-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO SENZA PAGAMENTO DI ACCISA, che comprende le tipologie di consumo esenti dal pagamento dell’accisa e tipologie escluse dal campo di applicazione dell’accisa;
- quadro F-GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO PER FASCE CLIMATICHE, che comprende le tipologie di consumo assoggettate tanto all’accisa quanto all’addizionale regionale, la cui compilazione è utile laddove la regione a statuto ordinario abbia determinato le aliquote della addizionale in base a più fasce climatiche, per cui è necessaria la suddivisione dei consumi nelle rispettive fasce per la corretta applicazione dell’addizionale regionale. Considerato che la rappresentazione dei consumi per ambito comunale confluisce nel corrispondente quadro per la liquidazione dell’addizionale su base provinciale, è dovuta la compilazione di questo quadro per ogni comune appartenente ad una provincia nella quale siano state fissate le suddette differenziazioni di aliquota, indicando la fascia appropriata. Se invece le aliquote dell’addizionale risultano costanti in tutto il territorio provinciale, la suddivisione in fasce climatiche può essere del tutto omessa, compilando direttamente il quadro “G” (TOTALE GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO). In tal caso, i valori indicati nel quadro “G” per le tipologie di consumo assoggettate all’addizionale regionale andranno considerati anche per la compilazione del quadro “M” per la liquidazione dell’addizionale stessa;
- quadro G-TOTALE GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO, comprende tutte le tipologie di consumo assoggettate all’accisa, dove indicare i quantitativi di gas naturale fatturati, anche se già indicati nel quadro “F”, al fine di consentire i corretti puntamenti con i rispettivi quadri di liquidazione.

Per gli usi civili, è prevista la distinzione tra “UTENZE DEL CENTRO-NORD” e “UTENZE DEL MEZZOGIORNO”, in considerazione delle differenti aliquote di accisa cui assoggettare

le forniture, occorre quindi utilizzare la partizione corrispondente al comune cui il prospetto è riferito.

Deve essere compilato un prospetto annuale per ciascun comune interessato dalle forniture di gas naturale, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia e il comune cui si riferisce.

Le informazioni da riportare riguardano tutte le forniture di gas naturale – fatturato agli utenti, impiegato per usi propri o comunque consumato, anche irregolarmente – sia che non comportino il pagamento dell'accisa, sia che comportino il pagamento dell'accisa e - per le Regioni a statuto ordinario - dell'addizionale regionale.

Rientrano tra i quantitativi da dichiarare anche eventuali rettifiche di fatturazione per consumi relativi all'anno corrente, con il segno negativo se a credito degli utenti, solo nel caso che non vengano dichiarate a parte nel successivo quadro "H".

Nei prospetti sono richiesti, per ogni voce, il numero delle utenze fornite e la quantità in metri cubi.

I metri cubi di gas naturale risultanti dal Quadro "E", limitatamente agli usi esenti della tabella "A" del testo unico, vanno riportati nel quadro "O" per la liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva, per le sole Regioni a statuto ordinario che ne prevedono l'applicazione.

I metri cubi di gas naturale indicati nel quadro "G" per l'accisa e nel quadro "F" per l'addizionale regionale (quest'ultima per le sole Regioni a statuto ordinario), vanno riportati nei successivi quadri di liquidazione, corrispondentemente alle varie tipologie di utilizzo. In assenza di compilazione del quadro "F" (aliquote dell'addizionale costanti in tutto il territorio provinciale) il quadro di liquidazione dell'addizionale regionale può essere compilato riprendendo i quantitativi indicati al quadro "G".

Inoltre, si rammenta che nei quadri concernenti le quantità di gas naturale assoggettato ad accisa e ad addizionale regionale (e conseguentemente in quelli della corrispondente liquidazione), il dato relativo alle quantità fornite per uso industriale deve essere distinto in base all'applicazione della riduzione del 40% dell'aliquota di accisa prevista, in caso di superamento della soglia di consumo di 1.200.000 mc/anno, solo per le forniture agli "utilizzatori industriali" che ne hanno diritto.

Per una più chiara distinzione, i righi dedicati all'esposizione dei quantitativi di gas naturale impiegati in USI INDUSTRIALI e alla liquidazione della relativa accisa, riportano le seguenti descrizioni: "*consumi non aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08)*" e "*consumi degli utilizzatori industriali aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08)*".

Il rigo "*consumi non aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08)*" degli USI INDUSTRIALI riguarda le quantità assoggettate alla tassazione piena, ossia quelle fornite agli utilizzatori industriali aventi un consumo annuo non superiore a 1.200.000

metri cubi di gas naturale e quelle relative ad altri consumatori a cui si applica l'aliquota per usi industriali, che non hanno diritto alla riduzione in parola nonostante registrino un consumo superiore al predetto limite.

Il rigo "consumi degli utilizzatori industriali aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2, co.11, L.203/08)" degli USI INDUSTRIALI, riguarda, le quantità assoggettate alla tassazione ridotta stabilita dall'art.2, comma 11, della legge n. 203/2008, per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

Si segnala, infine, l'aggiornamento della definizione contenuta nei righi G11-PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA e G12-AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, operato già nella scorsa annualità a seguito della modifica al testo unico operata dall'art. 1, comma 631, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Con tale articolo è stato, infatti, abrogato il punto 11 della Tabella A allegata al testo unico e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la tassazione dei prodotti energetici per la produzione e l'autoproduzione di energia elettrica è disciplinata dall'art. 21 del medesimo testo unico, rispettivamente, con il comma 9 per la produzione e con il comma 9-bis per l'autoproduzione. Per completezza di informazione, si segnala che con il successivo comma 9-ter sono indicati i consumi specifici convenzionali per la determinazione dei quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile.

7. RETTIFICHE DI FATTURAZIONE

Il quadro H-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE del prospetto delle rettifiche di fatturazione è utile all'inserimento dei dati relativi a rimodulazioni dei consumi, oggetto di precedenti fatturazioni, attinenti anche a periodi non compresi nell'anno in dichiarazione.

Anche qui è stata corretta la descrizione delle due differenti tassazioni degli usi industriali (righi H1 e H2), in linea con quanto specificato al precedente paragrafo 6.

Attesa la portata dell'art. 14 del testo unico in merito agli indebiti pagamenti, si tenga presente che, sotto il profilo fiscale, le fatture che rettificano precedenti fatture emesse possono assumere una diversa valenza in base alle motivazioni che le hanno determinate.

Infatti, se trattasi di conguagli di precedenti periodi di consumo stimato, che rientrano tra le modalità di fatturazione ordinarie previste dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, pur rettificando le quantità di consumo imputate nei periodi intercorsi tra due letture effettive del contatore, tali tipologie di fatture non sono dovute ad errori di applicazione del regime fiscale e, pertanto, non sono conseguenza di un indebito versamento dei tributi.

Viceversa, maggiori versamenti di imposta dovuti ad errori di entità o di imputazione dei consumi, configurano indebiti pagamenti e il diritto ad una corrispondente detrazione,

ovvero al rimborso del credito, deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dal citato art. 14 del testo unico.

Il prospetto delle rettifiche di fatturazione, per i soli usi assoggettati ad accisa o alle imposte regionali, è suddiviso per:

- accisa;
- addizionale regionale (per le sole Regioni a statuto ordinario);
- imposta regionale sostitutiva (per le sole Regioni a statuto ordinario).

Deve essere compilato un prospetto annuale per ciascun comune interessato dalle forniture di gas naturale, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia e il comune cui si riferisce.

Riguardo all'addizionale regionale e all'imposta regionale sostitutiva, è richiesto il solo importo totale delle rettifiche, con il segno “-” in caso di importi totali a credito degli utenti.

Relativamente all'accisa, il quadro presenta la stessa suddivisione, già vista per il gas naturale fatturato o impiegato, in funzione delle tipologie di utilizzo e, per i soli usi civili, della ubicazione delle utenze. Come ulteriore dettaglio è prevista la distinzione tra rettifiche di fatturazione “a debito” degli utenti e rettifiche “a credito”.

Per ciascuna voce di addebito o accredito vanno trascritte la quantità oggetto della rettifica, l'aliquota applicata e l'importo risultante dal prodotto della quantità per l'aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale. Per ogni tipologia di utilizzo vanno poi sommati tutti gli importi in addebito e sottratti tutti gli importi in accredito: il valore così determinato, con l'eventuale segno negativo, andrà riportato nella colonna “totale” corrispondente alla tipologia di utilizzo. L'accisa sul gas naturale per combustione prevede anche un importo totale, come somma algebrica degli importi totali relativi alle singole tipologie di utilizzo.

Gli importi totali delle rettifiche di fatturazione, tanto per l'accisa, quanto per l'addizionale regionale e l'imposta regionale sostitutiva, vanno infine riportati - con l'eventuale segno negativo - nei rispettivi quadri di liquidazione.

Si precisa che le differenze di importo, che si dovessero riscontrare tra i totali ottenuti mediante le modalità di calcolo sopra descritte ed i corrispondenti importi rilevabili dalla somma algebrica delle singole rettifiche effettuate (sommatoria che risente gli effetti dei molteplici arrotondamenti operati), andrà riportata nell'apposito rigo “arrotondamenti” previsto nei prospetti di liquidazione, previa somma algebrica con l'eventuale differenza che si dovesse riscontrare, per le stesse motivazioni, nella compilazione di tali prospetti.

8. LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA

Il quadro I-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA dell'omonimo prospetto, va compilato per singola provincia ed è suddiviso in due sezioni, distinte in relazione all'impiego del gas naturale nell'uso di carburazione oppure di combustione, necessarie per differenziare le spettanze nei due specifici capitoli di entrata del bilancio statale:

- ⇒ **CAPITOLO 1412** (accisa sul gas naturale per autotrazione);
- ⇒ **CAPITOLO 1421** (accisa sul gas naturale per combustione).

Qualora nel corso del 2022 sia stata attivata una fornitura di gas naturale in una nuova provincia rispetto a quelle comunicate nella denuncia di inizio attività e successivi aggiornamenti, il corrispondente quadro di liquidazione dell'accisa deve riportare l'indicazione del mese in cui ha avuto inizio l'attività di vendita ai consumatori finali (data della prima fornitura attivata).

Il quadro consente di calcolare gli importi dovuti aggregando, per competenza provinciale, le quantità di gas naturale fatturato o impiegato nei diversi usi riportate con suddivisione comunale nei quadri "G".

Per il gas naturale fornito ai consumatori finali, è prevista l'indicazione delle eventuali rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro "H", con il relativo segno.

La somma dei consumi indicati su ogni rigo del prospetto provinciale per la liquidazione dell'accisa, deve coincidere con la sommatoria dei metri cubi dichiarati nel rigo di riferimento dei quadri "G" relativi ai comuni di appartenenza della provincia cui il prospetto di liquidazione si riferisce.

Per ogni quantitativo vanno indicate le relative aliquote di accisa vigenti al momento in cui si sono verificati i consumi. È possibile inserire più di un rigo per la medesima tipologia d'impiego in presenza di più aliquote applicate. L'imposta riportata in ciascun rigo deve coincidere con il prodotto dei consumi per la relativa aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale.

Al fine di far corrispondere il totale della colonna dell'imposta con il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture, nel rigo "arrotondamenti" deve essere indicata l'eventuale differenza tra i due valori, determinatasi in conseguenza degli arrotondamenti effettuati nelle fatture, alla quale va sommata l'eventuale differenza riscontrata, per la medesima motivazione, nel quadro "H".

L'indicazione di tale differenza è utile alla liquidazione del debito d'imposta, in quanto l'accisa dovuta sui consumi fatturati nell'anno è stata liquidata in ogni fattura emessa nei confronti dei consumatori finali, nel corso dello stesso anno, come prodotto dei consumi per l'aliquota; quindi, ogni singola liquidazione risente delle regole dell'arrotondamento ed ogni singolo importo così liquidato rappresenta l'accisa dovuta, acquisita dal venditore per diritto di rivalsa, che deve essere dallo stesso riversata all'erario, fatto salvo quanto già versato in rate di acconto.

9. RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA

Come indicato nelle premesse alle presenti istruzioni, le contabilità e i versamenti dell'accisa dovuta sui consumi di gas naturale sono impostati in base alla suddivisione del territorio nazionale in sette ambiti territoriali, ognuno dei quali è costituito dall'aggregazione delle province regolate dalle medesime norme statutarie (Ordinario, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano).

Pertanto, il quadro L-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA consente di determinare per ambito territoriale il conguaglio tra le rate di acconto calcolate per il 2022 in base ai consumi 2021 (come determinate nella precedente dichiarazione ovvero a seguito di successive rideterminazioni o adeguamenti contabili) e l'effettiva accisa dovuta sui consumi 2022 accertati in questa dichiarazione annuale e liquidati nel quadro o nei quadri "T" delle province appartenenti all'ambito.

Sempre sulla base dei consumi che si sono verificati nel 2022 (come accertati su base comunale nei quadri G, liquidati provincialmente nei quadri I e riepilogati per ambito territoriale nel quadro L) andranno indicate le 12 rate di acconto dovute per il 2023.

Anche questo quadro (corrispondentemente al quadro I di liquidazione) è suddiviso in due sezioni, distinte in relazione all'impiego del gas naturale nell'uso di autotrazione oppure di combustione, necessarie per differenziare le spettanze nei due specifici capitoli di entrata del bilancio statale:

- ⇒ **CAPITOLO 1412** (accisa sul gas naturale per autotrazione);
- ⇒ **CAPITOLO 1421** (accisa sul gas naturale per combustione).

Da questa annualità sono presenti due ulteriori righi (L11 e L12) destinati all'informazione relativa all'entità dell'eventuale credito pregresso che, distintamente per il capitolo 1412 e per il capitolo 1421 sopra specificati, risultasse ancora non utilizzato alla data di presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2022.

Al riguardo, premesso che il carico contabile del debito d'imposta nelle contabilità analitiche tenute dagli Uffici avviene in modo automatico sulla base dei dati di riepilogo e saldo indicati nelle dichiarazioni e, quindi, il saldo contabile risultante al 31 dicembre viene automaticamente riportato al 1° gennaio dell'anno successivo, in modo che l'eventuale credito residuo possa continuare ad essere utilizzato a scomputo dei versamenti del nuovo anno, si precisa che il dato da indicare nei righi L11 e L12 non viene riportato nelle contabilità tenute dagli Uffici.

Ciò posto, come in precedenza evidenziato, si rammenta che l'indicazione qui richiesta risponde all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione recentemente consolidatosi, secondo il quale il credito di accisa emergente dalla dichiarazione annuale non soggiace al termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 del testo unico se il rapporto tributario è in corso e il credito è regolarmente riportato nelle successive

dichiarazioni e viene detratto, ai sensi dell'art. 26 co. 13 del testo unico, dai successivi versamenti in acconto fino ad esaurimento o fino alla definizione del rapporto tributario.

Pertanto la compilazione del campo relativo ai righe L11 e L12 ha carattere di obbligatorietà e qualora il dichiarante non abbia somme a credito da esporre il campo dovrà essere compilato inserendo il valore zero.

Per la compilazione del quadro L va, in primo luogo, specificato l'ambito territoriale cui viene riferito, ossia quello a cui devono essere attribuiti il debito di accisa sui consumi accertati, il conguaglio e i versamenti di acconto 2023, per i consumi o le forniture in essere nella(e) corrispondente(i) provincia(e).

A tale riguardo si evidenzia che:

- con l'applicativo User to System (U2S), saranno selezionabili nell'apposito campo del quadro L le stringhe "Ordinario", "Sicilia", "Sardegna", "Valle d'Aosta", "Friuli Venezia Giulia", "Trento" e "Bolzano";
- con la modalità di compilazione e trasmissione System to System (S2S), sarà mantenuta nel tracciato record l'identificazione dell'ambito con una sigla di provincia.

In particolare:

- quando il quadro L riguarda il liquidato e le rate di acconto per i consumi o le forniture in essere nella stessa provincia del codice ditta del dichiarante o nelle province appartenenti allo stesso ambito territoriale come sopra definito, l'identificazione dell'ambito è data dalla stessa sigla provinciale del codice ditta;
- quando il quadro L riguarda il liquidato e le rate di acconto per le forniture in essere in province di un **ambito diverso da quello identificato dalla sigla provinciale del codice ditta del dichiarante**, l'identificazione dell'ambito è data:
 - dalla sigla provinciale del capoluogo di regione (PA = Sicilia / CA = Sardegna / AO = Valle d'Aosta / TS = Friuli Venezia Giulia), per le regioni a statuto speciale;
 - dalle stesse sigle provinciali (TN o BZ), per le province autonome;
 - dalla sigla "IT", per l'ambito Ordinario.

Definito l'ambito, i dati da indicare nel quadro, distintamente per le due sezioni, sono i seguenti:

→ ***accisa liquidata***

- **capitolo 1412, rigo L1**, riporta l'accisa liquidata nell'ambito come sommatoria delle liquidazioni provinciali (Σ dei righe I4 dei quadri I compilati per le province appartenenti allo stesso ambito nelle quali sono state effettuate forniture di gas naturale per autotrazione nel corso del 2022), nel caso di consumi o forniture relativi ad un'unica provincia, il rigo L1 corrisponderà alla liquidazione già indicata al rigo I4 del quadro I di tale provincia;
- **capitolo 1421, rigo L6**, riporta l'accisa liquidata nell'ambito come sommatoria delle liquidazioni provinciali (Σ dei righe I21 dei quadri I compilati per le province appartenenti allo stesso ambito nelle quali sono state effettuate forniture di gas

naturale per combustione nel corso del 2022), nel caso di consumi o forniture relativi ad un'unica provincia, il rigo L6 corrisponderà alla liquidazione già indicata al rigo I21 del quadro I di tale provincia.

→ **ratei d'acconto calcolati nella precedente dichiarazione** (per il medesimo ambito)

- **capitolo 1412, rigo L2**, normalmente corrispondente al totale acconti del quadro L della dichiarazione 2021 (rigo L5), in quanto l'importo da indicare è quello che dovuto nel 2022 sulla base dei consumi dell'anno precedente, a prescindere dai versamenti effettivamente eseguiti per effetto del conguaglio o di crediti pregressi;
- **capitolo 1421, rigo L7**, normalmente corrispondente al totale acconti del quadro L della dichiarazione 2021 (rigo L5), in quanto l'importo da indicare è quello che dovuto nel 2022 sulla base dei consumi dell'anno precedente, a prescindere dai versamenti effettivamente eseguiti per effetto del conguaglio o di crediti pregressi.

L'importo riportato nel rigo L2 o nel rigo L7 può non corrispondere a quello risultante come totale acconti del quadro L nella dichiarazione precedente in caso di successiva rideterminazione da parte dell'Ufficio competente, in caso di cessazione dell'attività in corso d'anno, anche a seguito di fusione societaria, ovvero in caso di variazione delle aliquote d'imposta.

Inoltre può differire da quello che era stato indicato al rigo L5 o L7 della dichiarazione precedente anche nei casi in cui, a fronte di provvedimenti e di avvisi di pagamento emessi dal competente Ufficio, si sia provveduto nel corso dell'anno ad effettuare i versamenti dovuti, con conseguente fatturazione per rivalsa nei confronti dei clienti finali, ovvero siano state emesse fatture di recupero nei confronti di clienti finali con contestuale versamento dell'accisa. Infatti, tali versamenti devono essere sommati ai ratei d'acconto calcolati nella precedente dichiarazione, in quanto i dati delle suddette fatture devono essere inserite nel quadro "M" o nel quadro "K" per l'accertamento dei consumi da riportare nel quadro di liquidazione per la determinazione dell'effettivo debito d'accisa dell'anno 2022.

Infine, per il primo anno di attività l'importo dei ratei d'acconto da indicare è quello determinato in via presuntiva dall'Ufficio competente.

→ **saldo dell'accisa**, definito come differenza tra *accisa liquidata* e *ratei d'acconto*:

- **capitolo 1412**, se il valore della differenza è positivo, deve essere riportato nel rigo L3: **conguaglio accisa a debito**; se il valore della differenza è negativo, deve essere riportato nel rigo L4: **conguaglio accisa a credito**;
- **capitolo 1421**, se il valore della differenza è positivo, deve essere riportato nel rigo L8: **conguaglio accisa a debito**; se il valore della differenza è negativo, deve essere riportato nel rigo L9: **conguaglio accisa a credito**.

→ **ratei mensili in acconto**, distintamente per i due capitoli sono costituiti dagli importi a debito alle singole scadenze mensili nel corso dell'anno 2023. I progressivi da "01" a "12" identificano i mesi da gennaio a dicembre e gli importi delle singole rate vanno così determinati:

- la rata base deve essere pari a un dodicesimo dell'imposta calcolata sull'imponibile costituito dai consumi accertati dell'anno 2022. In assenza di variazioni di aliquota, la rata base è un dodicesimo dell'accisa liquidata, rispettivamente, per capitolo, al rigo L1 oppure al rigo L6, salvo il caso in cui l'attività sia stata iniziata nel corso del 2022 e, quindi, la liquidazione dei consumi nell'ambito non corrisponde all'intero anno. Per tali casi la rata base è determinata dividendo l'importo L1 oppure L6 per i mesi di attività. Per maggior chiarezza, si fa presente che la tenuta delle contabilità per ambito si basa sul presupposto che il territorio dell'ambito è un unicum costituito dall'insieme delle province che ne fanno parte. Pertanto per inizio attività s'intende l'avvio della prima fornitura nel territorio dell'ambito. Conseguentemente, l'acquisizione in corso d'anno di forniture di gas naturale in una provincia dell'ambito non ha effetti sulla determinazione della rata base quando sono già attive forniture in province incluse nell'ambito stesso.

In relazione alla data di presentazione della dichiarazione annuale si verificano i seguenti casi:

- ✓ nel caso di dichiarazione presentata a gennaio 2023, tutte le dodici rate assumeranno il valore costante della rata mensile in acconto, calcolata come rata base per il 2023;
- ✓ nel caso di dichiarazione presentata a febbraio 2023, la rata di gennaio ("01") ha lo stesso valore della rata determinata per il 2022 nel medesimo ambito. L'importo da indicare come rata mensile in acconto di febbraio ("02") si ottiene sommando, se positivo o sottraendo, se negativo, il conguaglio tra la rata base e la rata indicata per il mese di gennaio, in modo da equiparare contabilmente l'importo dovuto a gennaio alla rata base. Le altre rate mensili in acconto (da "03" a "12") assumeranno il valore costante della rata base, salvo nel caso in cui l'importo del conguaglio negativo tra la rata base e la rata indicata a gennaio sia superiore alla stessa rata base: in tale evenienza, detto conguaglio sarà recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da febbraio – fino a concorrenza totale dell'importo;
- ✓ nel caso di dichiarazione presentata a marzo 2023, la rata da indicare per il mese di febbraio ("02") avrà lo stesso valore stabilito per la rata di gennaio. L'importo da indicare come rata mensile in acconto per il mese di marzo ("03") si ottiene sommando, se positivo o sottraendo, se negativo, il conguaglio tra la rata base e le rate indicate a gennaio e febbraio, in modo da equiparare contabilmente l'importo dovuto a gennaio e febbraio alla rata base. Le altre rate mensili in acconto (da "04" a "12") assumeranno il valore costante della rata base, salvo nel caso in cui l'importo del conguaglio negativo tra la rata base e le rate indicate a gennaio e febbraio sia superiore alla stessa rata base: in tale evenienza, detto conguaglio va recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da marzo – fino a concorrenza totale dell'importo.

Si precisa che i ratei mensili in acconto sono, come sopra detto, i dodicesimi dell'accisa calcolata sulla base dei consumi dell'anno 2022 accertati nell'ambito e devono, pertanto, essere riportati nei rispettivi campi da "01" a "12" anche se i corrispondenti versamenti dovessero risultare di diverso importo per effetto dell'eventuale conguaglio a credito risultante rispettivamente, per capitolo, al rigo L4 o al rigo L9 o per la presenza di crediti pregressi.

→ **totale acconti**, determinato come sommatoria dei dodici importi indicati come ratei mensili in acconto.

Normalmente, il totale acconti può non corrispondere precisamente all'importo riportato, rispettivamente per capitolo, al rigo L1 oppure al rigo L6, in quanto gli importi delle rate di acconto (ottenute come dodicesimi del liquidato) risentono delle regole dell'arrotondamento ed ogni importo rappresenta il versamento dovuto, quindi la sommatoria di importi singolarmente arrotondati può non coincidere con l'importo originario.

Il totale acconti può differire dall'importo riportato, rispettivamente per capitolo, al rigo L1 oppure al rigo L6, in caso di variazione di aliquota che, sempre sulla base dei consumi accertati, comporta una diversa entità del debito d'imposta in base al quale deve essere calcolata la rata di acconto del nuovo anno, oppure per casi particolari, come ad esempio qualora la rata di gennaio o le rate di gennaio e febbraio versate nella vecchia misura (rata di acconto 2022) risultino di importo superiore all'accisa liquidata o nel caso in cui la liquidazione dell'accisa riguardi un'attività iniziata in corso d'anno.

→ **credito disponibile alla data della presentazione della dichiarazione**, righe L11 e L12, dove inserire l'eventuale credito che alla data di presentazione della dichiarazione che si ritiene ancora utilizzabile nelle specifiche contabilità, in quanto non esaurito in detrazione dei precedenti versamenti.

Di tutti gli importi presenti nei quadri, i soli che possono avere il segno negativo (nel caso di liquidazione in negativo) sono quelli del rigo accisa liquidata; tutti gli altri vanno sempre trascritti in valore assoluto o azzerati se negativi.

10. LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE

Il quadro M-LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE va compilato solo per le Regioni a statuto ordinario e consente di calcolare l'addizionale regionale dovuta per ambito provinciale, aggregando per competenza territoriale le quantità di gas naturale fatturato o impiegato per fasce climatiche, riportate per ambito comunale nei quadri "F".

Nel caso di aliquote dell'addizionale regionale non legate alle fasce climatiche, le quantità di gas naturale da riportare nella colonna dei consumi sono desunte dall'aggregazione per ambito provinciale delle quantità di gas naturale indicate nei quadri "G" corrispondenti ai comuni appartenenti alla provincia cui la liquidazione dell'addizionale si riferisce,

utilizzando il riquadro della prima fascia climatica del prospetto di liquidazione e omettendo la lettera identificativa della fascia.

Non è presente, in quanto non prevista, la distinzione dei consumi in base alla ubicazione delle utenze civili, per cui vanno sommati i consumi eventualmente distinti (nell'ambito della stessa provincia) tra utenze del centro-nord e utenze rientranti nei territori del mezzogiorno.

Per il gas naturale fornito ai consumatori finali è prevista l'indicazione delle eventuali rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro "H", con il relativo segno, nonché l'indicazione del valore dello scostamento tra il risultato del prodotto dei consumi fatturati per la relativa aliquota ed il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture.

Le modalità di compilazione del quadro sono analoghe a quanto già visto per la liquidazione dell'accisa.

Anche in questo quadro è stata corretta la descrizione delle due differenti tassazioni degli usi industriali (righe M1 e M2), come accennato in premessa e specificato al precedente paragrafo 6.

Il totale dell'addizionale, determinato come somma dei valori della colonna "Imposta", va trascritto nel successivo quadro di riepilogo e saldo dell'addizionale regionale della corrispondente provincia.

11. RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE

Il quadro N-RIEPILOGO E SALDO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE è compilato per ambito provinciale e solo per le Regioni a statuto ordinario, in coerenza con il precedente prospetto di liquidazione.

L'*addizionale liquidata* deve essere desunta dal rigo TOTALE ADDIZIONALE REGIONALE indicato nel quadro "M" di liquidazione dell'addizionale regionale della medesima provincia.

Le modalità di compilazione del quadro rimangono le medesime degli scorsi anni, atteso che il nuovo sistema di contabilizzazione e versamento per ambiti territoriali è stato attuato esclusivamente per l'accisa.

12. LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA

Il quadro O-LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA va compilato solo per le Regioni a statuto ordinario e consente di calcolare, limitatamente agli usi per i quali è dovuta, l'imposta regionale sostitutiva per ambito provinciale, aggregando per competenza territoriale le quantità di gas naturale fatturato o impiegato senza pagamento di accisa riportate per ambito comunale nei quadri "E".

Tale quadro è specifico per quegli impieghi del gas naturale per i quali vige l'esenzione dall'accisa, in virtù dei punti 6, 7, 14, 16 della Tabella A allegata al testo unico attualmente in vigore ed ai quali si applica l'imposta regionale sostitutiva come sancito dall'art. 9 del decreto legislativo 21/12/1990, n. 398, emanato in conformità ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 6, comma 1, lettera b) della legge delega n. 158/1990.

Per il gas naturale fornito ai consumatori finali è prevista l'indicazione delle eventuali rettifiche di fatturazione, dichiarate a parte nel quadro "H", con il relativo segno, nonché l'indicazione del valore dello scostamento tra il risultato del prodotto dei consumi fatturati per la relativa aliquota ed il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture.

Le modalità di compilazione del quadro sono analoghe a quanto già visto per la liquidazione dell'accisa.

Il totale dell'imposta, determinato come somma dei valori della colonna "Imposta", va trascritto nel successivo quadro di riepilogo e saldo dell'imposta regionale sostitutiva della corrispondente provincia.

13. RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA

Il quadro P-RIEPILOGO E SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA va compilato solo per le Regioni a statuto ordinario, in coerenza con il precedente prospetto di liquidazione.

L'*imposta liquidata* deve essere desunta dal rigo TOTALE ADDIZIONALE IMPOSTA REGIONALE SOSTITUTIVA del quadro di liquidazione "O" dell'imposta regionale sostitutiva della medesima provincia.

Le modalità di compilazione del quadro sono analoghe a quelle per il prospetto di riepilogo e saldo dell'addizionale regionale.

14. ELENCO CLIENTI CON FORNITURA PER IMPIEGHI DIVERSI DALL'USO CIVILE

I soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a), del testo unico, devono compilare l'elenco dei consumatori finali ai quali forniscono il gas naturale:

- per impieghi non soggetti a tassazione o esenti (quadro "E");
- per consumi non aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08) (quadro "G"-rigo G1);
- per consumi degli utilizzatori industriali aventi titolo alla riduzione del 40% (Art.2,co.11,L.203/08) (quadro "G"-rigo G2);
- per produzione o autoproduzione di energia elettrica (quadro "G"-rigo G11 o rigo G12);
- per autotrazione (quadro "G"-rigo G13);
- per impieghi previsti dal punto 10 Tabella A (quadro "G"-rigo G14);
- per impieghi previsti dal punto 16bis Tabella A (quadro "G"-rigo G15).

Per ogni fornitura va indicato:

- il codice identificativo dell'utilizzatore (codice ditta o codice accisa, ovvero partita IVA o codice fiscale);
- l'identificativo del punto di prelievo del cliente (PDR) cui si riferisce la fornitura. Nel caso di fornitura di GNL mediante contenitori di stoccaggio criogenici installati presso l'utilizzatore, potrà essere indicato l'identificativo dell'impianto di stoccaggio, se univoco;
- la tipologia di utilizzo del gas naturale, mediante la relazione quadro/rigo dove tale tipologia è riportata nel modello della dichiarazione. Pertanto, per il gas fatturato o impiegato senza pagamento di accisa, la tipologia di utilizzo è individuata con l'identificativo dell'appropriato rigo del quadro E (da E1 a E14); mentre per il gas fatturato o impiegato in usi diversi da quello civile, con l'applicazione di un'aliquota specifica o agevolata, la tipologia di utilizzo è individuata con l'identificativo dell'appropriato rigo del quadro G (G1, G2, G11, G12, G13, G14 e G15);
- la modalità di applicazione del trattamento tributario identificato al punto precedente mediante la relazione quadro/rigo, che viene qui distinto in:
 1. "*intera fornitura (100%)*", per indicare, sia per le tipologie di utilizzo del quadro E, sia per quelle del quadro G sopra specificate, che il trattamento tributario identificato mediante la relazione quadro/rigo è riferito al 100% del gas naturale fornito;
 2. "*a forfait*", se il trattamento tributario identificato mediante la relazione quadro/rigo è stato applicato su una parte dei consumi fatturati (in base ad un forfait), specificando la percentuale utilizzata;
 3. "*mediante misura (a contatore/misuratore)*", se il trattamento tributario identificato mediante la relazione quadro/rigo è stato applicato ad una parte dei consumi fatturati in base all'utilizzo di contatori (mediante misura);
- la quantità fornita in mc (ossia la quantità fatturata nell'anno in dichiarazione);

- l'indirizzo e il codice catastale relativo al punto di riconsegna del cliente (PDR) o dell'impianto di stoccaggio del GNL presso l'utilizzatore;
- l'importo dell'accisa liquidata (indicando 0 se non dovuta);
- la data dalla quale è stata applicata l'agevolazione (nel formato gg/mm/aaaa);
- la data dalla quale non viene più applicata l'agevolazione, nei casi di cessazione della fornitura in corso d'anno (nel formato gg/mm/aaaa).

15. ELENCO PROPRI FORNITORI

I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, diversi dai gestori delle infrastrutture per lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione del gas naturale, devono compilare l'allegato alla dichiarazione nel quale riportare i dati relativi al gas naturale, riscontrabili dalle fatture di acquisto, indicando la provenienza e il fornitore, con le relative quantità.

L'elenco è costituito essenzialmente da tre colonne, nelle quali viene richiesto di inserire, rispettivamente:

1. la **PROVENIENZA**, intesa come nazionalità del soggetto da cui è stata acquistato il gas naturale, da distinguere in:
 - a. nazionale;
 - b. UE;
 - c. extra UE.
2. il **CODICE IDENTIFICATIVO FORNITORE**, ossia il codice accisa/ditta, la partita IVA o il codice fiscale del suddetto soggetto, se di nazionalità italiana, altrimenti la sigla dello stato comunitario o extra comunitario;
3. le relative **QUANTITÀ**, in metri cubi, riscontrabili dalle fatture di acquisto.